



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera

Palinuro

ORDINANZA n°57/2008

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTE** le proprie Ordinanze n°15/1993, in data 02/07/1993 – “Regolamento per le unità ormeggiate ai pontili galleggianti installati nell’ambito del Circondario marittimo di Palinuro”, n°09/2000, in data 09/06/2000 – “Regolamento per le unità ormeggiate a gavitello nell’ambito del Circondario marittimo di Palinuro” e n°18/2000, in data 30/06/2000 – “Disciplina delle operazioni di imbarco/sbarco dalle/sulle spiagge libere effettuate dalle unità autorizzate al trasporto passeggeri”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale A.G.C. Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale Campania n°12/2008, in data 06/03/2008;
- VISTE** le proprie Ordinanze n°36/2008, in data 05/06/2008 – “Disciplina delle attività balneari” e n°48/2008, in data 02/07/2008 – “Disciplina delle attività diportistiche”;
- RITENUTO** necessario emanare un unico generale provvedimento per regolamentare gli approdi sulle spiagge ricadenti sul litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Palinuro, di unità navali adibite al trasporto passeggeri, nonché gli accosti e gli ormeggi di unità navali a pontili e gavitelli, in concessione, installati lungo il medesimo litorale;
- VISTI** gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina gli approdi sulle spiagge, ricadenti sul litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Palinuro, di unità navali adibite al trasporto passeggeri, nonché gli accosti e gli ormeggi di unità navali a pontili e gavitelli, in concessione, installati lungo il medesimo litorale.

Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche e morfologiche del predetto litorale, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Articolo 2

Approdi sulle spiagge

Gli approdi sulle spiagge da parte di unità navali da traffico e da diporto adibite al trasporto passeggeri sono ammessi esclusivamente per le operazioni di sbarco e/o imbarco dei

medesimi, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e, comunque, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli.

Le predette unità navali, nell'approdare sulle spiagge devono:

- utilizzare obbligatoriamente i corridoi di atterraggio, navigando all'interno degli stessi, una per volta, alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della manovra e senza generare moto ondoso;
- prestare attenzione alle altre eventuali unità navali in attesa o in uscita dal corridoio di atterraggio;
- allo stesso modo, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di bagnanti nello specchio acqueo interessato dal corridoio di atterraggio, provvedendo ad arrestare immediatamente la navigazione fino a quando la zona di mare interessata non è completamente sgombera;
- manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali o dei bagnanti ovvero dei passeggeri stessi;
- per sbarcare o imbarcare i passeggeri, utilizzare una apposita scaletta riconosciuta idonea da un Ente Tecnico.

È fatto, altresì, divieto di sostare o di stazionare nello specchio acqueo interno al corridoio di atterraggio.

Articolo 3

Accosto ed ormeggio a pontili e gavitelli in concessione

L'ormeggio ai pontili in concessione è ammesso in presenza di condizioni meteo marine che consentono l'accosto e secondo le indicazioni previste dal concessionario che ha l'obbligo di installare e mantenere, nello specchio acqueo antistante la struttura, idoneo corridoio di atterraggio, qualora nei pressi venga effettuata la balneazione.

Le unità navali dirette ai pontili in concessione devono:

- utilizzare obbligatoriamente il corridoio di atterraggio, ove installato, una per volta, procedendo alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione e senza generare moto ondoso;
- prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di altre unità navali e di persone in acqua, provvedendo, in questo ultimo caso, ad arrestare la navigazione fino a quando la zona di mare interessata non è completamente sgombera;
- manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali o dei bagnanti ovvero delle persone presenti sul pontile;
- non ormeggiare a pacchetto con altre unità.

L'unità navale per raggiungere e lasciare il gavitello in concessione deve procedere alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione e senza generare moto ondoso, prestando la massima attenzione alle altre unità.

L'ormeggio al gavitello in concessione è ammesso ad una sola unità, con il divieto, quindi, dell'affiancamento di altra unità navale. Durante la sosta, le unità navali devono:

- mantenersi ad idonea distanza di sicurezza, evitando contatto di scafo;
- essere assicurate con idonei e sufficienti cavi che devono essere rinforzati, ogni qualvolta siano previste avverse condizioni meteo marine.

Articolo 4

Rinvio a disposizioni particolari, deroghe ed eventi di rilievo

Le norme della presente Ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili, relativi a: esercizio di attività in mare e sul demanio

marittimo, tutela ambientale, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico ed interdizione alla navigazione e ancoraggio.

In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza.

In presenza di avverse condizioni meteo marine, di pericoli o emergenze, i comandanti delle unità navali possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità marittima.

I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo devono segnalare all'Autorità marittima ogni evento di rilievo che riguardi la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

Articolo 5

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n°171/2005, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo.

Articolo 6

Entrata in vigore, norme abrogate e pubblicità

La presente Ordinanza entra in vigore in data 11/08/2008 ed abroga le Ordinanze n°15/1993, n°09/2000 e n°18/2000, citate in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- trasmissione alle amministrazioni interessate;
- distribuzione a concessionari di aree demaniale marittime;
- inserimento nel sito web www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 04/08/2008

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio GIOVANNONE